

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita
del personale regionale

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione siciliana;
- VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;
- VISTO** l'art. 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, con il quale è stato istituito il "*Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita del personale regionale*" denominato più semplicemente "*Fondo Pensioni Sicilia*";
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009, n. 14: "*Regolamento di attuazione del comma 11 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n.6, recante: "Norme per l'organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana"*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Regione Siciliana 8 febbraio 2010, n. 6;
- VISTO** l'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, nel quale è stato previsto, in seno all'Assessorato regionale dell'economia, l'istituzione della "*Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi*", al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., denominato anche "*Codice dei contratti pubblici*";
- CONSIDERATO** che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha previsto che "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";
- VISTO** l'art. 76 del decreto legge 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"
- VISTE** le procedure disciplinate dall'art. 95, comma 4, lettera b, del "*Codice dei contratti pubblici*", così come regolamentato dalle Linee guida ANAC n. 4, di attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali*";

- VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente approvato dall'Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n 11 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 25586 del 12 marzo 2021;
- VISTO** il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 ed il triennio 2022-2024 adottato con delibera n. 20 del 18 maggio 2022 del Commissario straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione, e in via definitiva, con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) n. 5 del 30 maggio 2022, su parere favorevole del Collegio dei Sindaci;
- VISTA** la nota prot. n. 73113 del 5 aprile 2022, con la quale l'Assessore regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2022 ed il triennale 2022-2024 del Fondo Pensioni Sicilia;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 630 del 4 novembre 2020, con il quale il dott. Fulvio Bellomo è stato confermato e prorogato senza soluzione di continuità ad esercitare la Sua funzione di Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia, fino all'insediamento degli Organi ordinari di gestione;
- VISTO** Il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 84/Serv. 1° S.g. del 10 marzo 2022, con il quale è stato confermato Direttore del Fondo Pensioni Sicilia l'avv. Filippo Nasca;
- PRESO ATTO** che la dotazione organica dell'Ente, prevista in n. 110 unità dall'art. 17 del D.P. n. 14/2009, risulta oggi ridotta a n. 52 unità del comparto non dirigenziale, di cui n. 3 in servizio presso l'agenzia di Catania) e n. 4 Dirigenti su n. 7 strutture intermedie previste dalla deliberazione Commissariale n. 42 del 1 dicembre 2020;
- DATO ATTO** che le richieste di rafforzamento dell'organico e i numerosi e ripetuti atti di interpello pubblicati nell'ultimo biennio sul portale del Dipartimento regionale della funzione pubblica, per il reperimento di nuovo personale, non hanno sortito alcun riscontro;
- CONSIDERATA** la situazione emergenziale in cui si trova il Servizio 4 "Affari Legali e Contenzioso" dove in il personale in servizio è composto da n.1 collaboratore, dunque alquanto sottodimensionato in rapporto alla complessità ed alla quantità delle competenze attribuite a detto Servizio; risultano assegnati peraltro una risorsa proveniente dal bacino ex Pip e una risorsa di supporto specialistico proveniente da Sas scpa, che non possono svolgere compiti pubblicistici di responsabilità procedimentale, sicchè tutto il carico di lavoro incombe sul Dirigente pro tempore della struttura;
- DATO ATTO** che le richieste di rafforzamento dell'organico e i numerosi e ripetuti atti di interpello pubblicati nell'ultimo biennio sul portale del Dipartimento regionale della funzione pubblica, per il reperimento di nuovo personale, non hanno sortito alcun riscontro;
- DATO ATTO** che le richieste inoltrate al Dipartimento della Funzione Pubblica di distacco di nuovo personale, non hanno avuto positivo riscontro;
- RITENUTO** che detta situazione di gravissima carenza organica costituisca un serio pregiudizio per l'integrità del patrimonio dell'ente e per la regolarità dei servizi d'istituto;
- DATO ATTO** che la direzione dell'Ente ha rimesso al Commissario Straordinario del cda ed al commissario del Consiglio di indirizzo, da ultimo, la relazione prot. 19765 del 22.6.2022, evidenziando le gravissime criticità di organico;
- DATO ATTO** che recente giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, Sz. centrale II appello, 16 maggio 2022 n. 222) ha chiarito che *"la possibilità di fruire di apporti collaborativi da parte di soggetti estranei all'apparato tecnoburocratico, infatti, configura un'opzione operativa di carattere eccezionale, accessibile solo in presenza di stringenti requisiti, posti a garanzia del principio della "autosufficienza organizzativa", declinazione del principio costituzionale*

del buon andamento, indispensabili presidi dell'economicità dell'azione pubblica e, segnatamente, laddove ricorrano (e siano conseguentemente esternati nella motivazione del pertinente provvedimento di conferimento) i seguenti presupposti:

- *assenza di una apposita struttura organizzativa ovvero carenza organica che impedisca o renda oggettivamente difficoltoso l'esercizio di una determinata attività, accertata per mezzo di una reale e rigorosa ricognizione;*
- *eccezionalità e non ordinarietà dell'incarico con cui devono essere perseguiti "obiettivi e progetti specifici e determinati", ovvero sia complessità dei problemi da risolvere, tale da richiedere conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale;*
- *temporaneità della prestazione (...);*
- *indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico;*
- *indicazione della durata dell'incarico;*
- *proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Amministrazione".*

In altri termini, i requisiti previsti dalla normativa di riferimento "...che devono ricorrere tutti al momento di conferimento dell'incarico, non potendo, per ciò, fruire di motivazioni postume adottate a seguito di eventuali contestazioni erariali, non solo costituiscono presupposti di legittimità delle relative delibere, ma integrano le condizioni di liceità della spesa sostenuta per la remunerazione del professionista. Al contrario, la carenza anche di uno solo di tali requisiti, aventi valenza costitutiva, è prova di un illecito esercizio del potere amministrativo, degradante in danno per l'erario pari all'esborso sostenuto dall'ente" (Sez. III d'appello, 6 ottobre 2016, n. 486, proprio in materia di conferimento d'incarico per assistenza contabile e fiscale).

CONSIDERATO che l'art. 6 bis del Decr. Lgs. 165/2001 (Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle pubbliche amministrazioni), così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché gli enti finanziati direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello Stato sono autorizzati, nel rispetto dei principi di concorrenza e di trasparenza, ad acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al proprio interno, a condizione di ottenere conseguenti economie di gestione e di adottare le necessarie misure in materia di personale.
2. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità del personale.
3. I collegi dei revisori dei conti e gli organi di controllo interno delle amministrazioni che attivano i processi di cui al comma 1 vigilano sull'applicazione del presente articolo, dando evidenza, nei propri verbali, dei risparmi derivanti dall'adozione dei provvedimenti in materia di organizzazione e di personale, anche ai fini della valutazione del personale con incarico dirigenziale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

CONSIDERATO che il Fondo pensioni risulta parte processuale nei contenziosi nei quali sono parte i pensionati di contratto 1 (art. 2 e 3 dell'art. 10 della l.r. 21/1986), i cui oneri, a regime per i trattamenti pensionistici o dovuti a seguito di soccombenza, sono a carico della Regione Siciliana, che vi provvede mediante trasferimenti.

CONSIDERATO che nell'ambito dell'apposito Fondo rischi da contenzioso, istituito nel bilancio della Regione, occorre determinare la quota derivante dal contenzioso di che trattasi, nel quale è parte processuale questo Fondo Pensioni, che finora non vi ha potuto provvedere a causa della gravissima carenza di organico, che rende necessario destinare tutte le risorse al disimpegno degli affari correnti e dei contenziosi pendenti.

CONSIDERATO che il Fondo Pensioni ha richiesto – nota prot. 184010 in data 08.6.2022 - all'Avvocatura dello Stato ed all'Ufficio legislativo e legale della Regione di rendere apposita informativa in merito, e che alla data odierna solo l'UII ha fornito riscontro, con nota 13401 del 27.6.2022, peraltro senza precisare per ciascun contenzioso in carico il livello di rischio di soccombenza e l'onere monetario da esso derivante.

- RITENUTO** pertanto necessario ed urgente avvalersi di un supporto specialistico per determinare metodo e risultato di tale operazione valutativa sul contenzioso pendente, non rinvenendosi nell'organico risorse sufficienti, ne' in possesso di tale specifica competenza esperienziale, ed essendo totalmente assorbito il dirigente pro tempore nel disimpegno degli affari correnti, oltre che essere investito della reggenza interinale di altro Servizio del Fondo;
- RILEVATO** **che** risulta necessario e indifferibile che il Servizio 4 sia supportato nell'iter istruttorio da rendere in favore dell'Amministrazione controllante, per la corretta determinazione dell'accantonamento a consuntivo nel risultato di amministrazione per "*fondo rischi e spese*" ai sensi del D.lgs n. 118/2011, allegato 4/2, punto 9.2, avvalendosi del supporto esterno di n. 2 figure professionali specialistiche del settore in favore del Fondo;
- CONSIDERATO** che il Fondo dispone di elenco di operatori economici fornitori di servizi di natura professionale, giusta avviso a sportello – pubblicato sul portale web del Fondo - approvato con Ddg 1803 del 20.6.2018 – modificato con Ddg 2436 del 30.9.2020, in conformità alle linee guida Anac nr. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione nr. 1097 del 26.10.2016.
- VISTE** le note prot. n. 20299 e n. 20303 del 24.06.2022, indirizzare rispettivamente all'Avv. Greco Ginevra e all'avv. Ferrara Riccardo, con le quali veniva richiesta la disponibilità di supporto specialistico in favore del Servizio 4 "*Affari Legali e Contenzioso*" del Fondo Pensioni Sicilia, per occuparsi specificatamente del contenzioso previdenziale, da attuarsi nel rispetto dei postulati del bilancio e in modo particolare in quelli di imparzialità e verificabilità, di non semplice valutazione a priori, sia relativamente alla probabilità di soccombenza, sia soprattutto nella corretta determinazione del valore monetario della passività potenziale (*recente giurisprudenza della Corte dei conti – deliberazioni Sezione regionale di controllo per la Campania n. 125/2019 e Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 18/2020*);
- PRESO ATTO** delle disponibilità di supporto al Servizio 4 "*Affari Legali e Contenzioso*" inviate dall'avv. Greco Ginevra con posta elettronica con prot. 20422 del 27.06.2022 e dall'avv. Ferrara Riccardo con posta elettronica con prot. 20790 del 29.06.2022;
- CONSIDERATO** che i prefati professionisti non hanno mai ricevuto da questa Amministrazione incarichi di natura professionale ex art. 36 del Decr. Lgs. 507/2016, risultano essere inseriti nell'elenco di operatori di cui all'avviso approvato con DDG nr. 1803 del 20.6.2018, e risultano in possesso di esperienza professionale congrua rispetto al tema di cui al presente provvedimento;
- CONSIDERATO** il costo che il Fondo Pensioni dovrà sostenere è stato desunto dal "*regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo*" dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, assunto come benchmark di riferimento per la valutazione economica da erogare, per i servizi professionali *de quo* e, considerato che i sopradescritti professionisti hanno una anzianità esperienziale di oltre i 10 anni, per la quale il profilo specialistico corrisponde a "*Project manager*", dove il compenso per giornata/persona risulta pari ad € 500,00. Il Fondo ritenuto di apportare uno ribasso del 30% e, pertanto, il compenso per giornata/persona definitivo da erogare risulta pari ad € 350,00 che moltiplicato per un totale di n.14 giornate/persona previste per ciascun professionista, determina un importo complessivo per professionista da incaricare pari ad € 4.900,00, quale somma onnicomprensiva di qualsiasi onere accessorio di legge, ad esclusione dell'IVA;
- DATO ATTO** che per le attività del servizio professionale che dovranno svolgere gli Avv. Greco Ginevra e Ferrara Riccardo, a supporto del Servizio 4 "*Affari Legali e Contenzioso*", ammontano complessivamente ad **€ 11.956,00** (€ 9.800,00 + IVA 2.156,00), che il Fondo ritiene somma congrua ed equa in rapporto al servizio da rendere, che dovrà avere termine entro il 31.12.2022;
- VISTA** la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 214611 "*Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo*";

- CONSIDERATO** che la *centrale unica di committenza (C.U.C.)* istituita presso l'Assessorato dell'Economia non risulta ancora disporre di strumenti telematici di negoziazione, per la categoria merceologica di riferimento;
- CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha innalzato fino ad € 5.000,00 la soglia di spesa al di sopra della quale sussiste l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico;
- PRESO ATTO** che il valore presunto di ogni singolo servizio professionale richiesto risulta inferiore ad € 5.000,00 e, pertanto, inferiore sia alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs 50/2016, sia al valore di cui all'art. 1 comma 2 lett. A del D.I. 76/2020, convertito in Legge 120/2020.
- RITENUTO** di dover nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il funzionario direttivo Salvatore Leonardi assegnato all'Area 1 *ad interim* "*Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi*" del Fondo Pensioni Sicilia;
- RITENUTO** di dover autorizzare l'Area 1 "*Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi*", ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., all'esperimento di una procedura di affidamento diretto, per la fornitura di servizi professionali a supporto del Servizio 5 "*Ragioneria, programmazione economica ed investimenti*" del Fondo Pensioni Sicilia.

DECRETA

- ART. 1** Per le motivazioni in premessa specificate, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di approvare il quadro economico della fornitura e per l'effetto autorizzare l'Area 1 "*Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi*" ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., all'esperimento urgente di una procedura di fornitura ed art. 1 del D.I. 76/2020, finalizzato, all'affidamento diretto per la fornitura di servizi professionali di supporto specialistico del Servizio 4 "*Affari Legali e Contenzioso*" del Fondo Pensioni Sicilia.
- ART. 2** Di dare atto che:
- la spesa totale presunta ammonta ad € **11.956,00** compreso IVA , e pertanto in misura inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
 - Causa del contratto è la fornitura di un servizio contro un corrispettivo;
 - il contratto si conclude entro il 31.12.2022, con decorrenza prevista entro il mese di luglio 2022 e, comunque, i professionisti dovranno garantire una attività lavorativa di n. 14 giornate/persona che avrà esecuzione nel corrente esercizio finanziario, senza possibilità di rinnovo tacito, salvo l'estensione del quinto, ove ne ricorrano i presupposti di legge;
- ART. 3** Di nominare, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il funzionario direttivo Salvatore Leonardi assegnato all'Area 1 *ad interim* "*Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi*" del Fondo Pensioni Sicilia;
- ART. 4** Con successivo provvedimento il Dirigente *ad interim* dell'Area 1 "*Affari generali, provveditorato, patrimonio, personale, sistemi informativi*" del Fondo Pensioni Sicilia, procederà all'impegno di spesa a valere sul capitolo di bilancio 214611 "*Spese varie ed oneri diversi relativi alla gestione patrimoniale del Fondo*".

Il presente decreto sarà trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale per l'assolvimento dei relativi obblighi stabiliti dall'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21/2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9/2015, e dall'art. 23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
F.to Filippo Nasca